



COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

Piazza San Martino, 1 - ☎ 0733/550601 - Fax. 0733/550419

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 23 Del 20-07-2020

Oggetto: ACQUISTO IMMOBILI IN VIA GIACOMO MATTEOTTI E IN VIA REGINA MARGHERITA- DETERMINAZIONE MANIFESTAZIONE DI VOLONTA'.

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di luglio, alle ore 21:00, in videoconferenza, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, in sessione Ordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

LUCIANI ING. DOMENICO	P	BERNASCONI ANDREA	P
CICCIOLI MASSIMO	P	ILLUMINATI MANOLA	P
VISSANI ENRICO	P	ZAFRANI DANIELA	P
MASTROCOLA SIMONE	P	STAFFOLANI GIANDOMENICO	A
CORSETTI MARCO	P	SANTINELLI MATTEO	P
MATTEUCCI MATTEO	P		

Assegnati n. 11

In carica n. 11

Presenti n. 10

Assenti n. 1

Assistono alla seduta quali Assessori esterni i Sigg.

MIGLIOZZI MARCELLA	P
--------------------	---

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale DE ANGELIS STEFANO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco LUCIANI ING. DOMENICO in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori Sigg.:

CORSETTI MARCO

BERNASCONI ANDREA

ZAFRANI DANIELA

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Prot. n. 4689

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 3 del 09-01-2020, "Atto di indirizzo per acquisto immobile sito in via Matteotti", che si sostanzia nel provvedimento che segue;

DATO ATTO che, in detta deliberazione, si dava mandato ai competenti uffici di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, le trattative e gli eventuali procedimenti amministrativi necessari per l'acquisto dei seguenti immobili:

- Fabbricato sito a Petriolo in via regina margherita 24 denominato ex Teatro Pio XI distinto al N.C.E.U. al foglio 5, particella 73, sub 1, di proprietà della Prebenda Parrocchiale di Santa Maria del Soccorso;
- Fabbricato sito a Petriolo in via Matteotti distinto al N.C.E.U. al foglio 5 particella 73 (graffata 129) sub 3, denominato "cantinone", di proprietà del sig. Loris Frontoni

ATTESO che è intendimento di questa Amministrazione continuare ad investire nella cultura e nel sociale e quindi procedere all'acquisizione del detto fabbricato, in quanto trattasi di edificio che, ben inserito nel contesto urbano del paese, acquista notevole valore sociale e culturale per l'utilizzo che il comune intende farne, più specificamente qui espresse:

il fabbricato sorge al centro del paese ed è strutturato in maniera tale da rappresentare molteplici possibilità di uso a beneficio della collettività. La porzione inferiore del corpo di fabbrica principale (via G. Matteotti) è stata in tempi recenti sede di un esercizio commerciale di ristorazione, di recente ristrutturazione e dotato di un salone di amplissima metratura, di servizi igienici a norma (quindi anche per disabili) ed è quindi ideale per l'utilizzo quale spazio aggregativo per tutto il paese, storicamente carente di tali spazi, utilizzabile inoltre per tutto l'anno. La porzione superiore (via Regina Margherita) veniva utilizzata come teatro. Attualmente è in abbandono ed è intenzione dell'amministrazione ristrutturarlo per restituirlo non solo alla sua originaria destinazione ma anche ad altre attività di rilevanza culturale, come del resto già indicato nelle deliberazioni di giunta n. 125 e 128 del 2018;

VISTO l'art. 12 del Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 recante : "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 L. 15.07.2011, n.111 del seguente tenore:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli enti

previdenziali pubblici e privati restano ferme le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma

1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. (comma inserito dall'art. 1, comma 138, L. 24.12.2012, n. 228, con decorrenza dal 01.01.2013).

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente. (comma inserito dall'art. 1, comma 138, L. 24.12.2012, n. 228, con decorrenza dal 01.01.2013).

1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto. (comma inserito dall'art. 1, comma 138, L. 24.12.2012, n. 228, con decorrenza dal 01.01.2013).

1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a

soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica. (comma inserito dall'art. 1, comma 138, L. 24.12.2012, n. 228, con decorrenza dal 01.01.2013).

1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. (comma inserito dall'art. 1, comma 138, L. 24.12.2012, n. 228, con decorrenza dal 01.01.2013). “

VISTO il parere della Corte dei Conti Toscana Del. n. 125/2013/PAR che così si esprime:“(…) Può inoltre considerarsi che il divieto di effettuare acquisti a titolo oneroso, imposto dal comma 1-quater dell’art. 12 più volte citato, non sembra introdurre nell’ordinamento un categorico divieto di effettuare operazioni di acquisizione di beni immobili le quali, se a titolo oneroso, anche per il futuro (dal 1° gennaio 2014) saranno consentite purché rispettino una serie di requisiti imposti dalla legislazione vigente e finalizzati al rispetto del patto di stabilità e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. (...) Limitatamente alle procedure espropriative, le quali presentano una natura differente dalla natura contrattuale rinvenibile nella compravendita o nella permuta, la specialità della disciplina che regola la materia rende la norma limitativa di cui all’art. 12 più volte citato inapplicabile alla fattispecie in esame, facendo salva l’acquisizione di immobili per la realizzazione di opere assistite da dichiarazione di pubblica utilità. In tale ipotesi, difatti, l’intervenuta esigenza di pubblica utilità del bene oggetto di acquisizione può ritenersi elemento dirimente ai fini dell’esclusione dal divieto di cui all’art. 12, comma 1-quater, del d.l. n. 98/2011, convertito nella l. n. 111/2011.”

VISTA altresì il parere della Corte dei Conti Lombardia 164 /2013/PAR che così recita “(…) se è vero che secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (ex plurimis sentenza 18 febbraio 2010, n. 52) il legislatore statale, ai sensi dell’art. 117 Cost., può limitare la capacità negoziale degli enti locali in conformità alla propria spettanza della materia “ordinamento civile”, è altrettanto vero che tali limitazioni devono essere testualmente ed espressamente comminate. Si impone, pertanto, un’interpretazione del divieto di acquisto costituzionalmente orientata: l’intervento dello Stato, infatti, si giustifica se ed in misura in cui risulta finalizzato al rispetto del principio di coordinamento della finanza pubblica e dell’obiettivo di contenimento della spesa. Solo in questa prospettiva, dunque, si giustifica il divieto introdotto dall’articolo 1, comma 138, legge n. 228/2012.”

Con riferimento agli esercizi successivi al 2013, l’art. 12, comma 1-ter, del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011 prevede la possibilità di acquistare immobili in caso di comprovata indispensabilità e indilazionabilità.

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 febbraio 2014, recante le modalità attuative del comma 1 -bis dell’art. 12 del decreto-legge 6

luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in ordine alla prevista acquisizione dell'attestazione di indispensabilità ed indilazionabilità ai fini del perfezionamento delle operazioni di acquisto di immobili da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, **con esclusione degli enti territoriali**, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero.

L'articolo 1 recita testualmente:” - Ambito applicativo - 1. Il presente decreto costituisce **integrazione del decreto 16 marzo 2012** per la disciplina delle attività di acquisto di immobili effettuate a titolo oneroso, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sotto qualsiasi forma, sia diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, **con l'esclusione degli enti territoriali**, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero.”

VERIFICATO pertanto che gli enti territoriali (e fra essi i comuni) sono esentati dagli obblighi di attestazione dell'indispensabilità ed indilazionabilità nonché dalla verifica della congruità del prezzo.

VISTA:

- la proposta prot. 264 del 14/01/2020 presentata all'Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero della Diocesi di Fermo, con la quale veniva proposto l'acquisto, al prezzo di € 40.000,00 dell'immobile sito in Petriolo, di proprietà della Prebenda Parrocchiale di Santa Maria del Soccorso, in via Regina Margherita 24 e catastalmente distinto con Foglio 5, particella 73 subalterno 1;
- la proposta prot. 263 del 14/01/2020 presentata al sig. Loris Frontoni, con la quale veniva proposto l'acquisto, al prezzo di € 127.000,00 dell'immobile sito in Petriolo, di proprietà del medesimo, in via Giacomo Matteotti e catastalmente distinto con Foglio 5, particella 73 subalterno 3 e Foglio 5 particella 129;

ATTESO che entrambe le proposte erano sottoposte alla condizione dell'accettazione della proposta medesima da entrambe le parti venditrici;

DATO ATTO che la valutazione degli immobili si basa sia sulla stima fatta dalla Agenzia delle Entrate, giusta il relativo accordo di collaborazione prot. 2937 del 30 maggio 2019 e dalle risultanze delle perizie dell'ufficio tecnico comunale;

DATO ATTO della accettazione delle proposte di acquisto, pervenute

- con nota prot. 3887 del 11-07-2020 da parte dell'Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero della Diocesi di Fermo;

TENUTO CONTO:

- che nella nota prot. 3887 del 11-07-2020 dell'Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero della Diocesi di Fermo, viene dichiarata la volontà di vendita sino al 31/12/2020 e si dichiara altresì la volontà di vendere nello stato in cui si trova;
- che la suddetta accettazione della proposta da parte dell'Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero della Diocesi di Fermo è pervenuta ben oltre il termine indicato nella proposta, termine però da intendersi come non prescrittivo;
- che, alla luce del tempo trascorso dalla formulazione della proposta di acquisto da parte del comune di Petriolo (14/01/2020)

ATTESO che la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che il contratto di compravendita di bene immobile, che necessita di forma scritta anche nei casi in cui interviene la P.A. quale parte, deve essere redatto per atto di notaio o in forma pubblico-amministrativa e ciò perché solo attraverso la puntuale e precisa descrizione e consistenza del bene, può essere validamente espresso il consenso alla compravendita. Pertanto gli atti del procedimento antecedenti la stipula dell'atto non possono essere sostitutivi del rogito ed avere effetti traslativi della proprietà (Cass. Civ., Sez. III, 22 giugno 2009, n. 14545)

ATTESO che la valutazione circa l'indispensabilità/indilazionabilità dell'acquisto di un immobile ex art. 12, comma 1-ter, D.L. n. 98 del 2011, importa una scelta gestionale, da adottarsi sulla base di dati concreti e fattuali, riservata all'amministrazione in via esclusiva e preclude l'intervento della funzione consultiva della Corte dei conti. (C. Conti Sardegna Sez. contr. Delibera, 30-01-2015, n. 12).

ATTESO che l'art. 42, comma 2, lett. l) Tuel 267/2000 prevede che l'organo consiliare ha competenza, tra l'altro, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri Funzionari ai sensi degli articoli 107 comma 3 lettera c) (stipula dei contratti) e dell'art. 4 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 (vedi TAR PUGLIA – BARI, Sez. I – Sentenza 19 novembre 2009 n. 2774).

SPECIFICATO che è volontà dell'Amministrazione provvedere all'acquisto del bene immobile **sito in Petriolo, di proprietà del Sig. Loris Frontoni e catastalmente distinto con Foglio 5, particella 73 subalterno 3 e Foglio 5 particella 129** al prezzo di **€. 127.000,00;**

SPECIFICATO altresì che è volontà dell'Amministrazione provvedere all'acquisto del bene immobile **sito in Petriolo, di proprietà della Prebenda Parrocchiale di Santa Maria del Soccorso, in via Regina Margherita 24 e catastalmente distinto con Foglio 5, particella 73 subalterno 1** al prezzo di **€. 40.000,00;**

INTESO quindi, con il presente atto, manifestare la volontà dell'amministrazione ad acquistare gli immobili di cui sopra al prezzo sopra indicato, per complessivi €.

167.000,00, destinandoli ad usi sociali e culturali, a beneficio della cittadinanza di Petriolo e di impegnare quindi l'amministrazione a reperire le necessarie risorse finanziarie con il prossimo bilancio 2021/2024, anche mediante l'accensione di apposito mutuo, entro i vincoli di indebitamento consentiti dalla legge;

ACQUISITI in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal Responsabile del Settore Amministrativo Contabile, della presente proposta ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel d.lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'articolo 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

PROPONE DI DELIBERARE

DI SPECIFICARE che è volontà dell'Amministrazione provvedere all'acquisto del bene immobile **sito in Petriolo, di proprietà del Sig. Loris Frontoni e catastalmente distinto con Foglio 5, particella 73 subalterno 3 e Foglio 5 particella 129** al prezzo di **€. 127.000,00;**

DI SPECIFICARE altresì che è volontà dell'Amministrazione provvedere all'acquisto del bene immobile **sito in Petriolo, di proprietà della Prebenda Parrocchiale di Santa Maria del Soccorso, in via Regina Margherita 24 e catastalmente distinto con Foglio 5, particella 73 subalterno 1** al prezzo di **€. 40.000,00;**

DI MANIFESTARE, con il presente atto, la volontà dell'amministrazione ad acquistare gli immobili di cui sopra al prezzo sopra indicato, per complessivi €. 167.000,00, destinandoli ad usi sociali e culturali, a beneficio della cittadinanza di Petriolo e di impegnare quindi l'amministrazione a reperire le necessarie risorse finanziarie con il prossimo bilancio 2021/2024, anche mediante l'accensione di apposito mutuo, entro i vincoli di indebitamento consentiti dalla legge;

DI DISPORRE altresì che l'acquisto dei beni immobili in argomento è in ogni caso, subordinata alle seguenti condizioni:

- inserimento nel Piano delle Opere Pubbliche, per gli interventi di ristrutturazione;
- iscrivere dopo il rogito di acquisto di iscrivere, ai sensi dell'art. 58 del d.l. n. 112/2008 convertito in legge n. 33/2008, nell'elenco dei beni iscritti nel patrimonio immobiliare del comune ;

DI DARE ATTO che sarà cura del competente Responsabile del Settore porre in

essere tutte le operazioni relative alla compravendita, ivi compresa la firma e sottoscrizione del rogito notarile, che, in ogni caso, sono di competenza del responsabile del Settore medesimo, nominato con decreto sindacale (ai sensi dell'art. 50 comma 10 del tuel enti locali D.Lgs. N. 267/2000, a mente dell'art. 107 comma 3 lettera c) del TUEL enti locali D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 testo unico sul pubblico impiego (vedi Deliberazione Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Lombardia 20/2/2008 n. 9/pareri/2008 in merito alla competenza del dirigente/ responsabile del servizio per la stipula di contratti; TAR Sardegna sez. I, 27 luglio 2009 n. 1391, T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14-07-2009, n. 1288, T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 21-07-2009, n. 4257, T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 22-07-2009, n. 4410, Consiglio di Stato sez. IV 18/10/2010 n. 7548, TAR Lazio - Roma, Sezione I-quater, 16 giugno 2010, n. 18196, TAR Lombardia-Milano, SEZ. I- Sentenza 15 luglio 2010, n. 2999, Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia Brescia sez. I 27/8/2010 n. 3235, Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna sez. I 28/10/2010 n. 2350, per la responsabilità delle procedure di appalto e la stipulazione dei contratti).

In caso di assenza o impedimento del Responsabile del Settore competente alla firma è il Sindaco quale legale rappresentante dell'Ente ai sensi dell'art. 50 comma 2 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000;

VERBALE DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATO il sopra riportato documento istruttorio;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Illustra il punto all'ordine del giorno Sindaco.

STIMA cantinone euro 127.000- teatro Pio XII Euro 40.000

Bernasconi si dichiara contrario a ulteriori spese per acquisizioni e ristrutturazioni di beni immobili, quando ancora non sono completate altre opere in paese.

Santinelli chiede la finalità acquisto

Sindaco dice che il teatro sarà un locale per spettacoli e prove multiuso, il locale sottostante sarà destinato a spazio aggregativo per le associazioni del paese

La minoranza esprime coralmemente il timore che venga sfrattato dal teatro "Pio XI" il gruppo teatrale Ginobili

La maggioranza compatta dichiara che mai è stata pensata una cosa simile

Vissani propone un emendamento alla proposta deliberativa mirante a tutelare il gruppo teatrale G. Ginobili nel periodo in cui si faranno interventi di ristrutturazione del teatro "Pio XI": il gruppo potrà anche intervenire con osservazioni e proposte circa la ristrutturazione dell'edificio in parola. Inoltre a ristrutturazione ultimata il Teatro sarà destinato all'uso precipuo ma non esclusivo al gruppo teatrale "G. Ginobili". Allo stesso modo il locale sottostante (cd "cantinone") sarà destinato all'uso principale ma non esclusivo della Associazione Pro Petriolo 2000.

L'Emendamento di Vissani viene posto agli atti.

Il Sindaco ribadisce la volontà di destinare gli acquisendi locali alle associazioni

Santinelli ritiene necessario che ogni associazione abbia locali propri nel rispetto delle proprie peculiarità.

Viene posto al voto l'emendamento del Vicesindaco Vissani

Favorevoli 7, Contrari nessuno, astenuti 3 (Illuminati-Santinelli-Bernasconi)

Bernasconi precisa che la astensione è motivata da quanto affermato precedentemente.

Viene ora posta al voto la proposta emendata ed approvata

Favorevoli 7, Contrari nessuno, astenuti 3 (Illuminati-Santinelli-Bernasconi)

Ne viene votata l'immediata esecutività

Favorevoli 7, Contrari nessuno, astenuti 3 (Illuminati-Santinelli-Bernasconi)

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49, comma 1° del d.lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dello statuto comunale.

CON VOTI favorevoli n. 7 astenuti n. 3 (Illuminati-Santinelli-Bernasconi) resi nei modi di legge;

D E L I B E R A

DI SPECIFICARE che è volontà dell'Amministrazione provvedere all'acquisto del bene immobile **sito in Petriolo, di proprietà del Sig. Loris Frontoni e catastalmente distinto con Foglio 5, particella 73 subalterno 3 e Foglio 5 particella 129** al prezzo di **€. 127.000,00;**

DI SPECIFICARE altresì che è volontà dell'Amministrazione provvedere all'acquisto del bene immobile **sito in Petriolo, di proprietà della Prebenda Parrocchiale di Santa Maria del Soccorso, in via Regina Margherita 24 e catastalmente distinto con Foglio 5, particella 73 subalterno 1** al prezzo di **€. 40.000,00;**

DI MANIFESTARE, con il presente atto, la volontà dell'amministrazione ad acquistare gli immobili di cui sopra al prezzo sopra indicato, per complessivi €. 167.000,00, destinandoli ad usi sociali e culturali, a beneficio della cittadinanza di Petriolo e di impegnare quindi l'amministrazione a reperire le necessarie risorse finanziarie con il prossimo bilancio 2021/2024, anche mediante l'accensione di apposito mutuo, entro i vincoli di indebitamento consentiti dalla legge;

DI DISPORRE altresì che l'acquisto dei beni immobili in argomento è in ogni caso, subordinata alle seguenti condizioni:

- inserimento nel Piano delle Opere Pubbliche, per gli interventi di ristrutturazione;
- iscrivere dopo il rogito di acquisto di iscrivere, ai sensi dell'art. 58 del d.l. n. 112/2008 convertito in legge n. 33/2008, nell'elenco dei beni iscritti nel patrimonio immobiliare del comune ;

DI DARE ATTO che sarà cura del competente Responsabile del Settore porre in essere tutte le operazioni relative alla compravendita, ivi compresa la firma e sottoscrizione del rogito notarile, che, in ogni caso, sono di competenza del responsabile del Settore medesimo, nominato con decreto sindacale (ai sensi dell'art. 50 comma 10 del tuel enti locali D.Lgs. N. 267/2000, a mente dell'art. 107 comma 3 lettera c) del TUEL enti locali D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 testo unico sul pubblico impiego (vedi Deliberazione Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Lombardia 20/2/2008 n. 9/pareri/2008 in merito alla competenza del dirigente/ responsabile del servizio per la stipula di contratti; TAR Sardegna sez. I, 27 luglio 2009 n. 1391, T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14-07-2009, n. 1288, T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 21-07-2009, n. 4257, T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 22-07-2009, n. 4410, Consiglio di Stato sez. IV 18/10/2010 n. 7548, TAR Lazio – Roma, Sezione I-quater, 16 giugno 2010, n. 18196, TAR Lombardia-Milano, SEZ. I- Sentenza 15 luglio 2010, n. 2999, Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia Brescia sez. I 27/8/2010 n. 3235, Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna sez. I 28/10/2010 n. 2350, per la responsabilità delle procedure di appalto e la stipulazione dei contratti).

In caso di assenza o impedimento del Responsabile del Settore competente alla

firma è il Sindaco quale legale rappresentante dell'Ente ai sensi dell'art. 50 comma 2 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000;

Ed inoltre, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 7, astenuti. n. 3 (Illuminati-Santinelli-Bernasconi) resi nei modi di legge, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4[^] del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sull'ordinamento degli EE.LL.

ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

Parere: Esito: Favorevole Data : 14-07-2020

Regolarita' TECNICA

Il Responsabile del Servizio
DE ANGELIS STEFANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge

IL SINDACO
LUCIANI ING. DOMENICO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DE ANGELIS STEFANO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 16/08/2020 senza reclami;
- e' divenuta esecutiva il giorno: 20/07/2020
- perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.lgs 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 47, comma 2) perche' non soggetta al controllo preventivo;

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DE ANGELIS STEFANO